



# CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
DELL' AMBITO DISTRETTUALE 5.1

AREA MINORI GIOVANI FAMIGLIA

**Prot. n. 043984**

**Informativa riguardante i contributi a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini ed alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria (DPGR. N. 0306 del 2 novembre 2009)**

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con D.P.G.R. 0306 del 2 novembre 2009, ha emanato il Regolamento che fissa i criteri e le modalità per erogare, al genitore affidatario di figli minori, un contributo economico nel caso in cui l'altro genitore obbligato al mantenimento non provveda. Il beneficio viene concesso per un anno ed è rinnovabile fino al compimento della maggiore età del figlio.

Il contributo è pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del/i figlio/i minore/i e comunque fino ad un massimo di euro 300 mensili per ogni figlio.

Se il genitore obbligato ottempera solo parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, la misura del contributo è pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

## REQUISITI

Possono, ogni anno, richiedere il contributo i genitori residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli in possesso di un ISEE non superiore a **€20.000,00** annui.

## A CHI RIVOLGERSI

Per la predisposizione della domanda gli interessati sono invitati a rivolgersi, **previo appuntamento telefonico (0431/388521-522 sig.ra NOCCHI Antonella)**, all'Ufficio amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni via N. Sauro 2 (angolo piazza Indipendenza) a Cervignano del Friuli

## DOCUMENTAZIONE

La domanda di concessione del contributo dovrà essere presentata dal soggetto richiedente completa della seguente documentazione:

1. copia provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone l'affidamento dei figli minori;
2. copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato:
  - a) verbale dell'ufficiale giudiziario
  - b) copia del provvedimento giudiziale
  - c) copia di altro atto attestante la incapienza del patrimonio del genitore obbligato
3. copia querela presentata per omesso versamento;
4. certificazione ISEE in corso di validità.

Le domande sono accolte secondo la data di presentazione. Il contributo è erogabile in base alla quota economica ripartita dalla Regione e, qualora non tutte le domande possano essere soddisfatte, restano valide e il beneficio sarà erogato a seguito della disponibilità di altre risorse regionali.

Il beneficio è erogato dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione.

## OBBLIGHI DI CHI PRESENTA LA DOMANDA

- a) ogni anno, 30 giorni prima della scadenza, deve presentare:
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale precisa che non si è verificata la perdita dei requisiti sopra evidenziati
  - certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento
- b) deve comunicare all'Ente, entro 30 giorni, l'eventuale perdita dei requisiti e l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato.

### **PERDITA TOTALE DEI REQUISITI**

Il genitore affidatario perde i requisiti in caso di:

- A) trasferimento della residenza in altra regione;
- B) superamento della soglia di reddito ISEE;
- C) affidamento dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto da parte dell'autorità giudiziaria;
- D) adempimento del genitore obbligato e versamento delle somme destinate al mantenimento dei figli minori.

In questi casi il beneficiario non ha più diritto al beneficio ed è tenuto a restituire la somma, entro trenta giorni.

### **PERDITA PARZIALE DEI REQUISITI**

Se il genitore obbligato adempie parzialmente, la persona beneficiaria deve restituire le somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni, e mantiene il beneficio nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E' POSSIBILE RIVOLGERSI ANCHE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE PRESSO OGNI COMUNE NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.**

## **Informativa ai sensi del D.L.GS. N. 196/2003**

Gentile Signora/e,

La si informa che il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità l'erogazione di un contributo a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento dei figli minori e riguarda dati personali.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura dell'amministrazione stessa.

Il conferimento dei dati è indispensabile al fine della determinazione del contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, mentre il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Daria BRISTOT. Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196 del 2003.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
F.TO DOTT.SSA DARIA BRISTOT**